



Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BORGOSATOLLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 14/11/2014

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2003), e della legge Regione Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006, le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità dei servizi ed ottimizzare i costi gestionali.

In particolare, l'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo.

ART. 2 - FINALITA'

L'Amministrazione comunale persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi.

L'Amministrazione comunale tende inoltre alla realizzazione delle seguenti finalità, che si considerano di rilevante interesse pubblico:

- A) Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dalle strutture sportive.
- B) Dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare, ai fini del presente regolamento, quelle sportive operanti sul territorio comunale.
- C) Promuovere manifestazioni e incontri finalizzati a rendere gli impianti sportivi luogo di crescita sportiva e culturale e punto di aggregazione per tutta la Comunità.

- D) Promuovere, unitamente all'attività sportiva amatoriale, l'attività agonistica di campionati, tornei e gare, organizzati da Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- E) Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni ed ai portatori di *handicap*, la gestione degli impianti sportivi dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio comunale. La Giunta comunale, sentito l'Assessore preposto allo sport, su proposta del Responsabile di tale settore sentiti i gestori degli impianti sportivi, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali, affidati in gestione a terzi, definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport.
- F) Ottenere una conduzione economica degli impianti sportivi, con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione comunale.
- G) Migliorare e potenziare le strutture esistenti, anche mediante la realizzazione di impianti accessori di produzione di energie rinnovabili ed alternative.

ART. 3 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

L'Amministrazione comunale, qualora non intendesse gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, insistenti sul territorio comunale, che svolgano prevalentemente attività giovanile e/o per anziani e/o a favore di disabili e che risultino costituite in associazione temporanea di scopo o polisportiva.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di

cui al comma 1) devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

Il criterio di scelta per i soggetti di cui al comma 1) avviene per:

- A) gli impianti sportivi a rilevanza economica mediante procedura ad evidenza pubblica;
- B) gli impianti sportivi privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto.

In caso di mancata partecipazione da parte dei soggetti di cui al comma 1), l'Amministrazione comunale può disporre l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, oltre che a Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva, anche a singole Associazioni o Società sportive, tenendo conto, ai fini dell'assegnazione, delle seguenti priorità:

- A) Società o Associazioni sportive dilettantistiche che hanno sede ed operatività nel territorio in cui sono ubicati gli impianti sportivi.
- B) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di *fragilità* sociale, con particolare riguardo a disabili ed anziani.
- C) Società o Associazioni sportive dilettantistiche che dimostrino adeguata capacità di gestione degli impianti sportivi.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

Gli impianti sportivi di proprietà comunale rivestono una indubbia rilevanza sociale, connessa al contesto territoriale, in quanto ricorrono i seguenti elementi significativi:

- A) Si tratta di impianti sportivi le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività prevalentemente amatoriali e ricreative (utilizzo preferenziale da parte di Gruppi e Associazioni del territorio), richiedendo una gestione semplificata con costi contenuti.

- B) Viene garantita la valorizzazione dell'attività sportiva in ambito comunale, come leva per la coesione sociale, nonché per attività aggregative, culturali, socio-educative.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di norma quinquennale, rinnovabile con atto motivato fino ad un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione **necessaria** per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della stessa.

La concessione può avere anche una durata maggiore, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti sportivi effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

ART. 6 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Gli affidatari degli impianti sportivi dovranno presentare il rendiconto annuale delle entrate e delle spese relative alla gestione degli stessi (cd. attività istituzionale).

La contabilità, relativa all'attività commerciale, dovrà inoltre essere separata da quella istituzionale e presentata con apposita nota integrativa dal Gestore.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nel corso di ogni anno e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'anno successivo, esponendo eventuali motivazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La documentazione sopra descritta dovrà pervenire annualmente all'Amministrazione comunale nel termine di 30 giorni dalla sua predisposizione da parte del Gestore dell'impianto sportivo.

ART. 7 - REVOCA CONCESSIONE

La concessione agli affidatari degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione comunale nei seguenti casi:

- A) La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo quanto previsto nelle specifiche convenzioni.
- B) La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.
- C) Il pagamento delle utenze, relative all'impianto sportivo, sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi.
- D) Il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto sportivo, precedentemente autorizzate dagli Uffici comunali competenti.
- E) Il concessionario non provveda, nel termine di trenta giorni dalla stipula della convenzione, a sottoscrivere apposite polizze assicurative relative ai danni all'utenza che potrebbero derivare dalla gestione dell'impianto sportivo, anche se causati da terzi.
- F) Il concessionario non provveda, nel termine di trenta giorni dalla stipula della convenzione, a sottoscrivere apposite polizze assicurative relative ai danni di fabbricati, strutture e relative attrezzature/arredi oggetto della convenzione.

ART. 8 - UTILIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Lo sfruttamento degli spazi pubblicitari all'interno degli impianti sportivi è riservato al Comune, che tuttavia potrà farlo esercitare dal concessionario, con eventuale cointeressenza del Comune.

Le modalità ed i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con apposito atto da parte della Giunta comunale.

I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi inerenti agli impianti stessi, compatibilmente con le esigenze previste per lo svolgimento delle diverse attività sportive.

I concessionari della gestione degli impianti sportivi potranno essere autorizzati dall'Amministrazione comunale a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi pubblicitari residuali, di durata non superiore a quella prevista dalla convenzione inerente la loro gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.

ART. 9 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito per le iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale e per scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico ed ai relativi orari inerenti allo stesso.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole sopra indicate per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Studenteschi.

L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di tali soggetti dovrà in ogni caso tener conto delle attività predisposte in tale periodo e relative fasce orarie dai Gestori degli impianti stessi.

ART. 10 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Al momento della consegna degli impianti sportivi verrà redatto, in contraddittorio tra il Comune ed i Gestori, un verbale di consegna contenente lo stato di consistenza degli impianti stessi, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale verrà redatto da parte dell'Ufficio tecnico comunale o da un Funzionario comunale di volta in volta incaricato.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva ed abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto dallo stesso previsto.

Sono tuttavia fatte salve le concessioni di impianti sportivi attualmente vigenti o le gestioni di fatto attive.

E' facoltà dei concessionari degli impianti sportivi, con l'esclusione delle gestioni prive di titolo, chiederne la revoca, al fine di stipulare, contestualmente e con medesima data di scadenza, una nuova convenzione coerente con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 12 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari in materia, nonché alle disposizioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva se ed in quanto applicabili.